



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 269 del 15/12/2023

Assessore Proponente: Jacopo Spinetti

OGGETTO: CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA ART. 3 COMMA 3 LEGGE 118/2022 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di dicembre alle ore 12:25 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 269 del 15/12/2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 ed in particolare il Titolo II del Capo II;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 15 febbraio 1952;

CONSIDERATO il conferimento dei compiti amministrativi in materia di Demanio Marittimo in forza alle sotto elencate normative:

- Art. 105 D. Leg.vo 31/03/1998 n.112;
- Art.27, c.3 L.R.T. 01/10/1998, n.88;
- Art.5, c.2, D.P.C.M. 12/10/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 88 del 01 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 27 comma 3, con la quali la Regione Toscana ha attribuito il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zona del mare territoriale, ad eccezione delle aree di competenza dell'Autorità Portuale Regionale;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE ed in particolare l'art. 12;

PRESO ATTO, anche se non espressamente richiamati, dei provvedimenti legislativi statali che, a varie riprese, sono intervenuti per introdurre proroghe ai termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime;

VISTA la Legge 145 del 30 dicembre 2018 con la quale è stata rideterminato ex lege il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla entrata in vigore della medesima Legge, fino al 31/12/2033;

VISTE le Sentenze c.d. "gemelle" del Consiglio di Stato n. 17/2021 e 18/2021 del 09/11/2021, con le quali si afferma il principio del contrasto con il diritto UE della normativa statale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sganciata da procedure preconcorsuali e sancisce il divieto sia per giudici che per la Pubblica Amministrazione di applicare leggi interne che le hanno disposte e che in futuro dovessero ancora disporle;

VISTO le conclusioni delle sopra citate pronunce che hanno disposto l'efficacia delle concessioni demaniali marittime già in essere fino al 31/12/2023 al fine di *"evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E."*;

VISTA la Legge n. 118 del 05 agosto 2022, ed in particolare l'art. 3 comma 1, che, nel recepimento del principio enunciato dal Consiglio di Stato, dispone l'efficacia delle concessioni demaniali in essere alla data della stessa legge, per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e di quelle gestite dagli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, fino al 31/12/2023;

VISTO il Decreto Legge 198 del 29 dicembre 2022 così come convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che ha prorogato l'efficacia delle concessioni prevista dall'art. 3 della Legge n. 118 del 05 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI, n. 2912 del 01/03/2023, che ha dichiarato tale proroga in frontale contrasto con la Direttiva 2006/123/CE e che pertanto debba essere disapplicata da qualsiasi organo dello Stato;

RITENUTO per quanto sopra esposto che le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 27/08/2022, data di entrata in vigore della Legge n. 118 del 05 agosto 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022, abbiamo efficacia fino alla data originariamente indicata nella norma ovvero fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO che, sulla base dell'art. 12 della citata Direttiva Europea e del comma 2 dell'art. 3 della L. 118/2022, l'affidamento delle concessioni demaniali debba avvenire solo mediante procedure di procura selettiva che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e che preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

PRESO ATTO che lo stesso articolo 3 della Legge 118/2022 al comma 3 prevede che, in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, l'autorità competente possa, con atto motivato, differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 27/08/2022 per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e di quelle gestite dagli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, e pertanto vigenti fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 della L. 118/2022, nel Comune di Campo nell'Elba siano pari a n° 32 e di seguito elencate:

Numero Concessione	Data di Rilascio	Repertorio
7	17/03/2009	1897
6	17/03/2009	1896
3	17/02/2009	1888
4	17/02/2009	1889
37	09/02/2010	1955

54	30/05/2012	2036
14	23/04/2009	1908
1	12/12/2008 (oggi 1 e 2 del 2023)	1788
9	02/04/2009	1900
46	24/08/2010	1974
32	09/02/2010	1956
33	09/02/2010	1957
34	09/02/2010	1958
35	09/02/2010	1959
2	19/05/2014	2121
3	19/05/2014	2122
5	17/03/2009	1895
41	23/03/2010	1964
1	17/02/2009	1886
2	17/02/2009	1887
2	15/04/2008	1799
42	09/06/2010	1969
15	23/04/2009	1909
16	23/04/2009	1910
20	04/06/2009	1922
17	21/05/2009	1916
23	12/06/2009	1928
24	12/06/2009	1929
25	12/06/2009	1930
21	30/10/2009	1923
11	17/04/2009	1904
12	17/04/2009	1905

PRESO ATTO che tra le concessioni sopra indicate non sono comprese quelle ricadenti all'interno del perimetro delle aree di competenza dell'Autorità Portuale Regionale;

PRESO ATTO che il Comune di Campo nell'Elba ha avviato il procedimento per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili mediante l'atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 267 del 14/12/2023;

CONSIDERATO che le procedure di incameramento delle opere inamovibili, previste dall'art. 49 del Codice della navigazione, sono state oggetto di copiose sentenze da parte dei tribunali a vario titolo aditi tra cui l'ultima pronuncia del Consiglio di Stato con l'Ordinanza del 06 settembre 2023 n. 8184;

PRESO ATTO che l'Agenzia del Demanio ha dato l'impulso agli Enti competenti al fine di espletare le attività di incameramento delle opere inamovibili insistenti sulla fascia demaniale con comunicazione di avvio del procedimento acclarata al ns protocollo n. 6356 del 11/05/2023;

CONSIDERATO che tali attività, nell'incertezza generale in cui, a partire dalla suddetta data, versano tutte le Amministrazioni coinvolte nelle more della definitiva decisione del preposto organo governativo in merito alla durata delle concessioni demaniali, non si è di fatto concretizzata e pertanto mai conclusa;

PRESO ATTO dell'estrema incertezza normativa in cui i Comuni versano sul tema delle procedure selettive da espletare ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 118/2022, in assenza, alla data attuale, di indicazioni inequivocabili da parte degli organi competenti;

RITENUTO inoltre opportuno tutelare l'interesse pubblico in quanto, a far data dal 01/01/2024, a causa della sopraindicata incertezze, i beni demaniali oggetto di concessione sarebbero lasciati inutilizzati e pertanto l'offerta turistica troverebbe soluzione di continuità con inevitabili ripercussioni negative sul turismo in genere e sull'economia locale;

RITENUTO necessario per i motivi sopra esposti emanare un atto di indirizzo relativamente alla validità delle concessioni demaniali marittime presenti nel Comune di Campo nell'Elba;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1 **DI PRENDERE ATTO** che le concessioni demaniali marittime nel Comune di Campo nell'Elba in essere alla data del 27/08/2022, data di entrata in vigore della L. 118 del 05 agosto 2022, per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e di quelle gestite dagli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, sono pari a n. 32 e di seguito elencate:

Numero Concessione	Data di Rilascio	Repertorio
7	17/03/2009	1897
6	17/03/2009	1896
3	17/02/2009	1888
4	17/02/2009	1889
37	09/02/2010	1955
54	30/05/2012	2036
14	23/04/2009	1908
1	12/12/2008 (oggi 1 e 2 del 2023)	1788
9	02/04/2009	1900
46	24/08/2010	1974
32	09/02/2010	1956
33	09/02/2010	1957
34	09/02/2010	1958
35	09/02/2010	1959
2	19/05/2014	2121
3	19/05/2014	2122
5	17/03/2009	1895
41	23/03/2010	1964
1	17/02/2009	1886
2	17/02/2009	1887
2	15/04/2008	1799
42	09/06/2010	1969
15	23/04/2009	1909
16	23/04/2009	1910
20	04/06/2009	1922

17	21/05/2009	1916
23	12/06/2009	1928
24	12/06/2009	1929
25	12/06/2009	1930
21	30/10/2009	1923
11	17/04/2009	1904
12	17/04/2009	1905

- 2 **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L. 118 del 05 agosto 2022 nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2022 le concessioni demaniali sopra indicate hanno efficacia fino al 31/12/2023;
- 3 **DI PRENDERE ATTO** che sussistono ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. 118/2022 entro il 31/12/2023, meglio specificati nelle premesse e di seguito così riassumibili:
 - Assenza di Piano di Utilizzazione degli Arenili il cui procedimento è stato avviato con atto di indirizzo di Giunta Comunale di cui alla Delibera n. 267 del 14/12/2023;
 - Mancata conclusione della procedura di incameramento delle opere inamovibili insistenti sulla fascia demaniale, di cui all'art. 49 del Codice della navigazione, avviata con nota dell'Agenzia del Demanio acclarata al ns protocollo n. 6356 del 11/05/2023;
 - estrema incertezza normativa in cui i Comuni versano sul tema delle procedure selettive da espletare ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 118/2022, in assenza, alla data attuale, di indicazioni inequivocabili da parte degli organi competenti;
 - necessità di tutelare l'interesse pubblico in quanto, a far data dal 01/01/2024, a causa della sopraindicata incertezze, i beni demaniali oggetto di concessione sarebbero lasciati inutilizzati e pertanto l'offerta turistica troverebbe soluzione di continuità con inevitabili ripercussioni negative sul turismo in genere e sull'economia locale;
- 4 **DI DARE ATTO** che sussistendo le ragioni oggettive sopra indicate, il termine di scadenza delle concessioni in essere nel Comune di Campo nell'Elba alla data del 27/08/2022 è differito al 31/12/2024, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 118/2022;
- 5 **DI STABILIRE** che fino a tale data ossia fino al 31/12/2024 l'occupazione delle aree demaniali da parte dei concessionari uscenti è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del Codice della navigazione;
- 6 **DI DARE ATTO** che il presente atto di indirizzo non si applica alle concessioni demaniali ricadenti all'interno del perimetro delle aree di competenza dell'Autorità Portuale Regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 27 della L.R.T. 88 del 01 dicembre 1998;
- 7 **DI DARE ATTO** che qualora il quadro normativo di riferimento relativo alla validità delle concessioni demaniali dovesse essere modificato, il presente atto è automaticamente superato per ragioni di gerarchia delle fonti;

- 8 **DI DARE MANDATO** al Servizio Demanio dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio, di predisporre gli atti necessari e conseguenti;
- 9 **DI DICHIARARE** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 L. 267/2000 (T.U.E.L) e ss.mm.ii;



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 69 del 15.12.2023

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA